



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Oggetto	Servizio Teledidattica medica per Infermieristica e Ostetricia per l'Università degli Studi di Milano Bicocca
Valore	€ 1.000.000,00 (oltre iva) di cui € 600.000,00 (oltre iva) per i primi tre anni, oltre € 122,00 (oltre iva) per oneri sulla sicurezza derivanti da interferenza ed € 400.000,00 (oltre iva) eventuali in caso di proroga.
Procedura adottata	procedura aperta ex art 60 d.lgs. 50/2016
Determina a contrarre	Delibera CdA n. 507/2022 del 24/05/2022 - Decreto Rettorale rep. 4654/22 del 13/07/2022 ratificato dalla Delibera Cda 762/2022 del 20/09/2022
Criterio di aggiudicazione	offerta economicamente più vantaggiosa – ex art. 95, comma 2 d.lgs. 50/2016
Codice Identificativo Gara	9569906841
RUP - Responsabile Unico del Procedimento	Dott. Stefano Moroni – Dirigente Capo Area Sistemi Informativi - art 31 d.lgs. 50/16
Direttore dell'Esecuzione del Contratto	Dott. Fabio Carlo Reguzzoni (det. Dir. Rep 7616/2022- Prot 180496/22 del 23/12/2022)
Struttura interessata	Area Sistemi Informativi
UOR – Unità Operativa Responsabile	Area Infrastrutture e Approvvigionamenti Settore Centrale di Committenza e-mail: centrale.committenza@unimib.it
Dirigente Competente	Dott. Stefano Moroni – Dirigente Capo Area Sistemi Informativi
Referente/i pratica	Dott. Andrea Ambrosiano - tel. +390264486069 Dott. Paolo Genovese – tel. +390264485309

Art. 1 – Oggetto del contratto

Il presente Capitolato Speciale d'appalto disciplina l'esecuzione del servizio di Teledidattica Medica per i Corsi di Laurea in Infermieristica e Ostetricia del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca.

L'erogazione del servizio avviene in outsourcing ed è comprensiva di noleggio delle necessarie componenti hardware, software di base e software applicativo specifico, connettività e servizi; il servizio deve permettere lo svolgimento e la fruizione di lezioni con vari contributi (audio/video/dati/immagini mediche ad alta definizione/presentazioni powerpoint/gesture/riprese document camera, ecc.) erogate da una sede centrale presso l'Auditorium dell'edificio U18 della Facoltà di Medicina e Chirurgia, sito in Veduggio al Lambro al confine con Monza (di seguito riferita per semplicità come "sede di Monza"), verso tre sedi remote situate presso edifici delle Aziende Ospedaliere di Bergamo, Lecco e Faenza Valtellina (Sondrio).

Il servizio deve avere, pur nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art 68 d.lgs. 50/16, le specifiche tecniche minime previste nell'Allegato 1 – "Disciplinare Tecnico prestazionale" al presente Capitolato.

Art. 2 – Forma del servizio

Le infrastrutture, i sistemi hardware e software devono garantire l'erogazione di tutti i servizi oggetto del contratto senza necessità di costi e/o prodotti ulteriori.

Art. 3 – Modifiche del contratto

Potranno essere introdotte varianti o modifiche al contratto nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 106 del D.lgs. 50/16.

È prevista la facoltà (vedasi Fase n. 3, di cui all'articolo successivo) per la stazione appaltante di prorogare, per anni due, la fase di gestione a regime del sistema alle condizioni stabilite dagli articoli seguenti.

Rimane riservata all'Università l'insindacabile facoltà di disporre interventi volti a risolvere aspetti di dettaglio nell'esecuzione del servizio che non comportino aumento dell'importo contrattuale.

L'Università si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario, nel periodo di efficacia del contratto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione (fino alla concorrenza di un quinto) ai sensi dell'art. 106, c. 12, D.lgs. n. 50/2016 (c.d. "quinto d'obbligo").

Art. 4 – Durata, cronoprogramma delle attività e opzione di proroga

Il contratto decorre dalla data di stipula o dal verbale di avvio dell'esecuzione in via di urgenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 8, comma 1, lett. a), Legge 120/20 e 32, comma 8, d.lgs. 50/16 e la sua esecuzione avverrà nelle 3 seguenti fasi:

- 1) Fase n. 1 - implementazione del sistema (suddivisa nelle attività sotto indicate):

- 1.a allestimento impianti presso le sedi (principale e remote) e realizzazione connettività locale;
- 1.b realizzazione connettività geografica;
- 1.c integrazione tra le sedi e con i sistemi di Ateneo;
- 1.d messa in opera del sistema;
- 1.e simulazioni d'uso comune, test di carico, simulazioni condizioni di errore e gestione incidenti;
- 1.f rettifiche e messa a punto;
- 1.g consegna guide e formazione personale tecnico di Ateneo;
- 1.h verifica e collaudo del sistema (avvio ciclo di fatturazione);

2) Fase n. 2 - gestione del sistema a regime ed erogazione del servizio-suddivisa nelle seguenti sotto fasi:

- 2.a per gli anni successivi al primo (di allestimento), procedure di startup annuale: aggiornamento componenti hardware obsoleti o danneggiati, revisione ed aggiornamento software di base ed applicativo, pulizie, simulazioni d'uso comune, rettifiche e messa a punto, formazione aggiornamento personale tecnico di Ateneo;
- 2.b affiancamento conduzione operativa delle prime giornate di lezione;
- 2.c supervisione e gestione del sistema, manutenzioni e ripristini nel corso del semestre;
- 2.d procedure di startup II° semestre: aggiornamenti software, simulazioni d'uso, rettifiche e messa a punto;
- 2.e affiancamento conduzione operativa delle prime giornate di lezione;
- 2.f supervisione e gestione del sistema, manutenzioni e ripristini nel corso del semestre;
- 2.g procedure di chiusura anno: smontaggi apparati guasti od obsoleti, chiusura sistemi, backup, ecc...(fattura mensile posticipata);

3) Fase n. 3 [eventuale] - opzione di proroga *ex art* 106, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/16 e art. 1331 c.c, per la durata di ulteriori anni due, della fase di gestione del sistema a regime ed erogazione del servizio (fattura mensile posticipata);

Tempistiche Fase n. 1 – Le attività 1.a, 1.b, 1.c e 1.d della Fase 1 dovranno essere concluse entro il 31 luglio 2023 o comunque entro 60 giorni dalla data di inizio dell'esecuzione del contratto. L'operatore dovrà provvedere all'allestimento e alla messa in opera dell'intero sistema (sedi remote e connettività geografica comprese). Successivamente alla messa in opera del sistema, l'Appaltatore disporrà di un periodo non superiore a 20 giorni per svolgere autonomamente, o con il coinvolgimento del personale tecnico di Ateneo, le necessarie attività di simulazione (1.e); contestualmente l'Appaltatore opererà le necessarie attività di rettifica e messa a punto (1.f), a conclusione consegnerà le guide di cui all'art 2.2.18 dell'Allegato 1 al presente Capitolato Speciale ed effettuerà la formazione del personale tecnico di Ateneo (1.g). A seguire, la Stazione Appaltante effettuerà, in contraddittorio con l'Appaltatore, una verifica generale del sistema comprensiva dei test di pre-produzione, per la durata di almeno un mese (1.h), contestualmente l'Appaltatore sarà tenuto ad apportare le azioni correttive che risultassero necessarie a seguito di eventuali problematiche emerse in sede di verifica. Se al termine del periodo di verifica questa attività avrà avuto esito positivo, il RUP/Direttore dell'esecuzione emetterà un certificato di buon esito della verifica e verrà autorizzato l'avvio del ciclo di fatturazione con il passaggio alla seconda Fase.

Tempistiche Fase n. 2 - La seconda fase (Fase 2), relativa alla gestione a regime del sistema ed erogazione vera e propria del servizio, avrà durata complessiva di tre anni a fare data dal 01/10/2023

(data di inizio dell'anno accademico a.a. 2023/2024). È previsto un training iniziale on-site di una giornata per utilizzatori ed operatori tecnici dell'Ateneo da svolgersi con un anticipo minimo di due settimane rispetto all'inizio delle lezioni, più ulteriori 2 giorni da erogare entro il primo anno in date da concordare tra le parti

Tale Fase prevederà, per gli anni successivi al primo, attività di startup annuale da completarsi non oltre 30 giorni prima della data di inizio dell'anno accademico (1/10) e per ciascun semestre un affiancamento nella conduzione operativa nelle prime giornate di lezione (3 giornate nel caso di assenza di problemi, più ulteriori 2 in caso di problemi di qualunque natura manifestatisi nei giorni precedenti). A regime dovrà essere garantita la supervisione, gestione e manutenzione del sistema. Le eventuali attività di chiusura anno potranno avere inizio dopo il termine delle lezioni e dovranno essere completate non oltre la data prevista per il completamento delle attività di startup del nuovo anno. Allo stesso modo le attività di chiusura contratto potranno avere inizio solo previo accordo con la Stazione Appaltante nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il termine del contratto, secondo le disponibilità delle Sedi.

Tempistiche Fase n. 3 - Entro la scadenza della Fase 2 del contratto, la Stazione Appaltante si riserva di esercitare l'opzione di proroga (Fase 3), alle medesime condizioni economiche contrattuali, per ulteriori anni due, decorrenti in ogni caso dal 01/10/2026 (data di inizio dell'anno accademico a.a. 2026/2027).

L'esercizio di tale opzione potrà avvenire previa verifica da parte del dirigente competente delle seguenti circostanze:

- soddisfazione delle prestazioni rese nel contratto originario;
- emissione, ai sensi del successivo Art 12, del certificato di regolare esecuzione, con esito positivo, relativo all'ultima annualità della Fase n 2;
- interesse pubblico alla proroga;
- attualità e utilità delle prestazioni previste nel capitolato originario.

L'opzione di proroga non potrà in ogni caso essere esercitata se:

- sono state applicate all'Appaltatore penali per un valore complessivo superiore ad € 30.000,00 dal momento della sottoscrizione del contratto;
- l'Università abbia dovuto comunicare una diffida ad adempiere ai sensi del codice civile per indurre l'Appaltatore a porre rimedio ad un proprio inadempimento;
- sia intervenuta una qualsiasi causa di risoluzione o scioglimento del contratto prevista dalla legge o dal Capitolato.

In tale Fase, potranno essere apportate al contratto eventuali modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4 dell'art. 106 del d.lgs. 50/16, nei limiti di importo di cui al comma 12 del medesimo articolo.

La Stazione Appaltante comunicherà la volontà di avvalersi di tale facoltà mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata-PEC.

L'Ateneo si riserva inoltre la possibilità di ricorrere alla c.d. proroga tecnica ex art 106, c.11, d.lgs. 50/2016 che consente di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure utili all'individuazione del nuovo contraente.

La cauzione definitiva è svincolata, ai sensi dell'art. 103, c. 5, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. Terminata la Fase 2 - ovvero, se l'Ateneo decida di avvalersi dell'opzione di proroga al termine alla Fase 3 - il RUP emette il nulla osta ai fini dello svincolo totale della cauzione definitiva.

Art. 5 – Base d'appalto a ribasso e valore stimato del contratto

Il contratto prevede un corrispettivo a base d'asta a ribasso su **€ 1.000.000,00** (iva 22% esclusa e o.s. esclusi) per le Fasi 1, 2, e 3, di cui € 600.000,00 (iva 22% esclusa e o.s. esclusi) per i primi tre anni (Fasi 1 e 2) ed € 400.000,00 (iva 22% esclusa e o.s. esclusi) in caso di esercizio dell'opzione di proroga (Fase 3). Sono previsti, per i primi tre anni di esercizio del servizio (Fasi 1 e 2), € 122, 00 (oltre iva) per oneri sulla sicurezza derivanti da interferenza non soggetti a ribasso; i costi per manodopera ex art. 95, c. 10, d.lgs. 50/16 sono stimati in € 114.063,60 pari al 11,40% del valore del contratto.

Art. 6 – Penali

In caso di ritardo o altro inadempimento, l'Università potrà applicare le penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:

- a. mancato rispetto del termine di cui al precedente Art. 4:
- Fase 1 - 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e, 1.f, 1.h = euro 3.000,00=, con ulteriori euro 1.000,00= per ogni ulteriore settimana di ritardo;
- b. mancato rispetto dei tempi previsti di startup e training del personale di cui alla fase 1.g del precedente Art 4: euro 1.000,00=, con ulteriori euro 500,00= per ogni ulteriore settimana di ritardo;
- c. mancato presidio dei canali di richiesta assistenza: euro 500,00= per ogni chiamata non risposta nei tempi previsti di cui agli artt. 2.2.19.1.3 e 2.2.19.6 dell'Allegato 1;
- d. mancato rispetto dei tempi stabiliti per la presa in carico delle richieste di cui all'art 2.2.19.6 dell'Allegato 1: euro 500,00= per ogni violazione;
- e. mancato rispetto dei tempi stabiliti per gli interventi da remoto di cui all'art 2.2.19.8 dell'Allegato 1: euro 500,00= per ogni violazione, con ulteriori euro 100,00= per ogni ulteriore ora di ritardo;
- f. mancato rispetto dei tempi stabiliti per gli interventi presso la sede principale di cui agli artt. 2.2.19.9.1.1 e 2.2.19.9.2 dell'Allegato 1: euro 1.000,00= per ogni violazione, con ulteriori euro 500,00= per ogni ulteriore giorno di ritardo;
- g. mancato rispetto dei tempi stabiliti per gli interventi presso una sede remota di cui agli artt. 2.2.19.9.1.2 e 2.2.19.9.2 dell'Allegato 1: euro 500,00= per ogni violazione, con ulteriori euro 300,00= per ogni ulteriore giorno di ritardo;
- h. permanenza dell'inutilizzabilità dell'impianto pur a seguito della chiusura positiva dell'intervento richiesto, purché la verifica sia effettuata dall'Amministrazione entro il giorno lavorativo successivo alla ricezione del report intervento: da euro 500,00= a euro 3.000,00= per ogni giorno di inutilizzabilità, commisurata alla gravità del disservizio conseguente (ad es. euro 500,00 per la indisponibilità di sistemi che interferiscano solo parzialmente con il normale svolgimento delle lezioni in teledidattica, euro 3.000,00= per l'impossibilità di procedere con il regolare svolgimento delle lezioni);
- i. mancata redazione e consegna del report di intervento di cui all'art 2.2.19.10 dell'Allegato 1 entro il giorno lavorativo successivo: euro 50,00= per ogni report mancante;
- j. mancata redazione e consegna del report riepilogativo semestrale (entro 10 giorni solari dal termine del semestre) di cui all'art 2.2.219.11 dell'Allegato 1: euro 300,00= per ogni report mancante;
- k. mancata manutenzione programmata e test di funzionalità periodici nei tempi previsti di cui all'art 2.2.19.12 dell'Allegato 1: euro 2.000,00=, con ulteriori euro 1.000,00 per ogni ulteriore settimana di ritardo;

- l. mancata redazione e consegna del report riepilogativo di manutenzione programmata entro tre giorni lavorativi dal termine delle attività di cui all'art 2.2.19.12.6 dell'Allegato 1: euro 300,00=;
- m. mancata manutenzione evolutiva nei tempi previsti di cui all'art 2.2.19.13 dell'Allegato 1: euro 1.000,00=;
- n. mancata redazione e consegna del report riepilogativo della manutenzione evolutiva (entro 5 giorni lavorativi dal termine delle attività) di cui all'art 2.2.19.13.3 dell'Allegato 1: euro 300,00=.
- o. mancato rispetto di altri adempimenti previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto o dall'Allegato 1: da 0,3 a 1 per mille del valore del contratto per ogni giorno di ritardo, in rapporto alla gravità di ciascuna. ex art. 113-bis, d.lgs. 50/16;

La penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta e motivata, inviata con lettera raccomandata a.r. o a mezzo PEC, alla quale l'impresa appaltatrice avrà facoltà di opporre controdeduzioni entro 10 giorni dalla contestazione medesima. Qualora, entro il termine di dieci giorni, la Società non abbia effettuato il pagamento o non abbia dato nessun riscontro alla richiesta di pagamento, ovvero abbia fornito giustificazioni oggettivamente non idonee o non soddisfacenti, l'Università provvederà ad incamerare l'importo dovuto direttamente dal deposito cauzionale. La Società dovrà successivamente provvedere all'immediato reintegro della cauzione.

In alternativa, su richiesta dell'Impresa aggiudicataria, l'importo delle penali potrà essere decurtato dalla prima fattura utile, purché espressamente e correttamente contabilizzato.

In caso di grave inosservanza delle prescrizioni contrattuali ed in caso di applicazione delle penali per un ammontare totale che superi il 10% dell'importo contrattuale complessivo (al netto dell'IVA) l'Università considererà risolto di diritto il contratto, provvedendo all'incameramento dell'intero deposito cauzionale, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l'Università ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione del servizio.

Art. 7 - Divieto di cessione del contratto – Cessione del credito

È vietata la cessione sotto qualsiasi forma di tutto o parte del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese e le altre ipotesi previste dalla legge.

È ammessa la cessione del credito, subordinatamente all'autorizzazione dell'Università. La cessione può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa e deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. L'Appaltatore dovrà notificare la cessione del credito a Università degli Studi di Milano – Bicocca, P.zza dell'Ateneo Nuovo 1 – 20126 - Milano, in persona del Magnifico rettore pro tempore, alternativamente, a mezzo messo comunale, ufficiale giudiziario o raccomandata a/r. L'Università autorizzerà o meno la cessione medesima, secondo i termini e le modalità di cui all'art. 106 del D.lgs. 50/2016, previa verifica di cui all'art. 48-bis, D.P.R. n. 602/73, in capo al soggetto cedente. In caso di consenso alla cessione, la medesima verifica verrà effettuata, al momento dell'effettivo pagamento, nei confronti del soggetto cessionario.

Art. 8 - Forza maggiore

Nel caso in cui l'Appaltatore, per motivi ad esso non imputabili, non fosse in grado di effettuare la prestazione contrattuale nei termini previsti, può chiedere per iscritto, motivata proroga che, se ritenuta giustificata, verrà concessa dall'Università.

Per ogni altro ritardo nell'esecuzione, l'Università si riserva il diritto di applicare le penali previste, con la procedura di cui al precedente art. 6, nonché – nel caso in cui l'Appaltatore non si dimostri in grado di fare fronte agli impegni contrattuali assunti, il diritto di recedere dal contratto stesso, incamerando l'intero importo garantito con la fideiussione, fatto salvo il maggior danno subito.

La presentazione da parte dell'Appaltatore di domande intese ad ottenere spostamenti dei termini, modificazioni di clausole o, in generale, comunicazioni e chiarimenti non comporta automaticamente l'interruzione della decorrenza dei termini.

Art. 9- Responsabilità ed oneri dell'Appaltatore

La prestazione è erogata con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio dell'Appaltatore, il quale, a totale esonero dell'Università, deve ottemperare alle disposizioni in materia di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro e di quant'altro possa, comunque, interessare il servizio.

L'Appaltatore garantisce, in ogni tempo, l'Università contro qualsiasi pretesa di terzi derivante da propria inadempienza, anche parziale, delle norme contrattuali o di qualsiasi vincolo di legge.

Art. 10 - Danni a terzi

L'Appaltatore è tenuto, sempre e in ogni caso, tanto verso l'Università quanto verso i terzi, a rispondere di tutti i danni alle persone, agli animali ed alle cose, derivanti dalle prestazioni oggetto del contratto.

Le eventuali spese, anche giudiziali, che l'Università dovesse sostenere per i danni provocati dall'Appaltatore sono integralmente a carico di quest'ultimo, che sarà tenuto prontamente a rimborsarle su semplice richiesta dell'Università.

In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a manlevare l'Università da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del servizio, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese.

Art. 11 – Pagamenti

In ottemperanza all'art. 1, comma 209, della legge n. 244/2007, la fatturazione deve essere effettuata in forma elettronica, con l'indicazione del seguente Codice Unico Ufficio: KRGDEI. I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura mensile posticipata, mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato indicato dall'Appaltatore, secondo quanto previsto dall'art. 3, D.lgs. n.136/2010, previa verifica di conformità da parte del Responsabile della struttura richiedente. Ai sensi dell'art. 30, c. 5 del D.lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore dovrà operare, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, una ritenuta dello 0,50 per cento che dovrà risultare esplicitamente indicata sul documento contabile emesso le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva e ricezione della fattura relativa all'importo complessivo delle trattenute. La fattura dovrà essere intestata come

successivamente indicato dall'Università. L'Appaltatore dovrà indicare in fattura il dettaglio dei servizi/forniture prestati per i quali viene richiesto il pagamento.

Qualora il documento contabile emesso non fosse conforme a quanto sopra indicato, l'Università sarà autorizzata a non procedere al pagamento o a rifiutare il documento attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) - senza che ciò comporti alcun aggravio di costi e/o il decorrere di interessi di mora - e a richiedere l'emissione di un nuovo documento contabile regolarmente costituito.

Dagli importi fatturati potranno essere detratte le somme eventualmente dovute all'Università a titolo di penale per inadempienze contrattuali ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso dovuti; tale detrazione dovrà risultare esplicitamente indicata sul documento contabile emesso. Non si darà luogo ad anticipazioni sull'importo contrattuale.

Art. 12 – Certificato di verifica di conformità

Il responsabile unico del procedimento controlla costantemente l'esecuzione del contratto ed autorizza il pagamento delle fatture. I soggetti dell'Università preposti al collaudo/verifica potranno disporre tutti gli accertamenti che riterranno necessari per controllare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Fase 1 installazione, configurazione e messa in opera dell'infrastruttura

Con il certificato di buon esito emesso al termine della verifica generale di cui alla Fase 1.h del precedente Art. 4, viene avviato il ciclo di fatturazione e autorizzato il passaggio alla Fase 2.

Fase 2: gestione a regime del sistema

Avviato il ciclo di fatturazione, l'importo contrattuale è corrisposto mediante canone mensile.

Fase 3: (eventuale) proroga della fase di gestione a regime del sistema

Conclusa la Fase 2 il RUP emette certificato con cui attesta – se del caso - che le obbligazioni contrattuali sono state eseguite regolarmente; tale certificato costituisce presupposto per il passaggio alla Fase 3 relativa all'opzione di proroga.

Al termine del contratto, all'esito positivo della verifica di conformità (vale a dire attestato che il contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento) il responsabile unico del procedimento rilascia entro 90 gg. il certificato di pagamento a saldo dell'ultima fattura.

Art. 13 - Responsabile del servizio per l'Appaltatore

L'Appaltatore dovrà comunicare all'Università, in sede di stipula del contratto, il nome ed il recapito telefonico del Responsabile del servizio oggetto del presente Capitolato.

Art. 14– Clausola risolutiva espressa

Fatto salvo quanto disposto dall'art.108 del D.lgs. 50/2016, l'Università risolverà di diritto il contratto: -per le inadempienze contrattuali gravi quali, ad esempio, la cessione del contratto o il subappalto non autorizzato;

-quando l'Appaltatore non sia in grado o si rifiuti ingiustificatamente di svolgere, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del contratto;
-in caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale complessivo (IVA esclusa);
-in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.);
Nei suddetti casi, l'Università avrà diritto di incamerare, salvo maggior danno subito, l'intera cauzione versata ed avrà diritto a ritenere a garanzia ogni altra somma dovuta all'Appaltatore a qualsiasi titolo, sino a completo risarcimento.

Art. 15 – Ulteriori cause di risoluzione contrattuale

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16 Aprile 2013 n.62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) è tenuta a estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dalla citata normativa a tutti i collaboratori o consulenti nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'Amministrazione, e a prevedere apposite clausole di risoluzione del rapporto in caso di violazione degli obblighi medesimi.

L'Amministrazione pertanto procederà alla risoluzione del contratto qualora l'appaltatore:

- offra a dipendenti dell'Università, con i quali entri in contatto in ragione dell'attività contrattuale, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia. Per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli di valore non superiore, in via orientativa, a euro 150, anche sotto forma di sconto;
- ponga in essere gravi e reiterate inadempienze rispetto all'obbligo di operare con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità nei confronti dei fruitori del servizio, nell'ipotesi che lo svolgimento del servizio medesimo comporti un rapporto diretto con il pubblico;
- diffonda e comunichi a terzi dati, informazioni e notizie in genere, aventi natura riservata, di cui venga a conoscenza in funzione dello svolgimento dell'attività contrattuale.

Art. 16- Aggiunte al contratto

Al contratto potranno essere apportate tutte quelle modifiche e quegli adattamenti che la pratica e le esigenze dell'Università dovessero richiedere, previo accordo fra le Parti; le anzidette modifiche dovranno essere contenute in apposito atto sottoscritto da entrambe le Parti ovvero stabilite a mezzo scambio di lettera.

Art. 17 - Domicilio legale

Per l'esecuzione del contratto le Parti eleggono domicilio nelle rispettive sedi legali.

Art. 18 – Legge applicabile al contratto

Il contratto oggetto della presente procedura sarà disciplinato dalla legge italiana.

Art. 19 – Perfezionamento del contratto

Entro sessanta giorni dal momento in cui diverrà efficace l'aggiudicazione, l'Università e l'Appaltatore perfezioneranno il contratto.

Art. 20 – Controversie

Il Foro di Milano sarà l'unico competente a giudicare su eventuali controversie in dipendenza del contratto d'appalto.

Art. 21 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08. 2010 n. 136 e successive modifiche.

È fatto obbligo all'Appaltatore di inserire in tutti i contratti che verranno da quest'ultimo sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010; di tali contratti dovrà essere tempestivamente fornita copia all'Università.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Università ed alla Prefettura Territoriale del Governo della provincia di Milano dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) degli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 22 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, si fa rinvio al D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, oltre che al Codice Civile.

Art. 23 – Tutela della Privacy

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., si informa che il Titolare del trattamento è l'Università nella persona del Rettore *pro tempore*. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare. I dati reciprocamente forniti verranno trattati secondo le finalità contrattuali ed istituzionali, nel rispetto della normativa vigente sulla riservatezza e segretezza dei dati delle persone fisiche e giuridiche; gli stessi non verranno divulgati o comunicati a terzi, fatto salvo ogni obbligo di legge. I dati raccolti sono trattati e conservati anche ai sensi del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa privacy pubblicata sul profilo di committente della Stazione Appaltante (<https://www.unimib.it/ateneo/gare-e-contratti>).

Art. 24 – Rischi da interferenze e relativi oneri per la sicurezza

Ai fini della presente gara la Stazione ha elaborato il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e quantifica i relativi oneri per la sicurezza in € 122,00 (oltre iva);

Si rinvia agli adempimenti di coordinamento di cui all'art. 26 del D.lgs. 81/08 per i quali l'impresa aggiudicataria dovrà prendere diretto contatto con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Ateneo*.

*Chiara Sarati	chiara.sarati@unimib.it 02 6448 - 6077	Servizio Prevenzione e Protezione
-----------------------	--	-----------------------------------

VISTO

Struttura referente:

Settore Centrale di Committenza

Il Capo Settore Dott. Andrea Ambrosiano

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
Dirigente dell'Area Sistemi Informativi
dell'Università di Milano-Bicocca
Dott. Stefano Moroni
(F.to digitalmente ex art.24 D.lgs. 82/05)

Allegati:

Allegato 1 – Disciplinare Tecnico Prestazionale